

ACCORDO
FRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "GIUSTINO FORTUNATO" - Telematica

E
L' ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI COSENZA

L'Università degli Studi "Giustino Fortunato" – Telematica (rappresentati) (Università) e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza (Ordine)

Visto

- l'articolo 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n.143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 36, comma 3 del D.Lgs. 139/2005 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo -Commercialisti - occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S)¹, e che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo - Esperti Contabili - occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28)²;
- l'articolo 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di

¹ Le lauree delle classi 84S e 64S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 sono state sostituite dalle lauree delle classi LM 77 e LM 56 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 26 luglio 2007.

² In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 26 luglio 2007, si considerino le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all'attuale classe L 18), classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale; diploma di laurea della classe 28 (corrispondente all'attuale classe L 33), classe delle lauree in scienze economiche.

abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;



Considerato

- che la convenzione quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ex art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, siglata il 13 ottobre 2010, ha fissato le condizioni minime che consentono:

- l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
 - lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica);
 - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- che la predetta convenzione quadro ha, altresì, fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- che la convenzione quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale, applicabili nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili costituiti sul territorio nazionale;

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Articolo 1. Finalità dell'accordo

1.1. Le parti si impegnano a progettare e a gestire congiuntamente un percorso formativo che consenta di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione, di correlare gli studi all'attività professionale che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro, nonché di ottimizzare i tempi, agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale.

1.2. Le parti si impegnano a coordinare il percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di tale attività, al fine di non pregiudicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della revisione legale dei conti, all'esito dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, senza dover sostenere ulteriori esami di Stato.

1.3. Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, nel rispetto della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC il 13 ottobre 2010, le parti si impegnano a disciplinare:

a) i contenuti dei corsi di laurea della classe 64S (classe delle lauree specialistiche in scienza dell'economia) e della classe 84S (classe delle lauree specialistiche in scienze economico aziendali),



ovvero della classe LM 56 (classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia) e della classe LM 77 (classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007;

b) le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui all'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n.143 durante il corso di studi specialistico o magistrale.



Articolo 2. Contenuti dei corsi di laurea magistrale

2.1. Al fine di restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché di consentire lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica), l'Università si impegna a strutturare corsi di laurea della classe LM 56 (classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia) e della classe LM 77 (classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007, in modo da garantire almeno l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese	Almeno 9 crediti
SECS-P/09 Finanza aziendale	
SECS-P/10 Organizzazione aziendale	
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	
IUS /04 Diritto commerciale	
IUS /05 Diritto dell'economia	
IUS /12 Diritto tributario	
IUS /15 Diritto processuale civile	
IUS /17 Diritto penale	Almeno 21 crediti

Tabella 1

2.2 I corsi di laurea attivati dall'Università che soddisfano i requisiti indicati nel precedente comma devono indicare negli obiettivi formativi specifici la formazione per l'accesso alla professione di dottore commercialista di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. I medesimi corsi di laurea devono inoltre garantire una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4³ del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.

Tale specifica formazione deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alla Tabella 1.

3.2 Parte dei crediti formativi di cui alla Tabella 1 possono essere già stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli relativi alla Tabella di cui all'art. 1 della "Convenzione quadro" tra il MIUR e il CNDCEC. Nel caso in cui i crediti formativi non siano già stati assolti nel percorso di laurea triennale, deve essere assicurato il recupero, prima dell'iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, dei debiti formativi nelle medesime materie.



³ Vedi nota 3.

Articolo 3. Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale.

3.1 Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale, di cui all'art. 2 del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale se hanno conseguito una laurea triennale: a) nella classe delle lauree 17 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) e della classe 28 (classe delle lauree in scienze economiche); o b) della classe L 18 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) e della classe L 33 (classe delle lauree in scienze economiche); o c) una laurea triennale in classi di laurea diverse da quelle indicate alle lettere a) e b), purché colmino i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui all'articolo 3 del presente accordo.

3.2 Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale parte dei crediti formativi di cui alla Tabella 1 del presente accordo possono già essere stati acquisiti nel corso di studi per il conseguimento della laurea triennale in aggiunta ai crediti formativi relativi alla Tabella di cui all'art. 1 della "Convenzione quadro" tra il MIUR e il CNDCEC.

3.3 Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale, qualora i crediti formativi indicati nella tabella di cui al comma precedente non siano già stati acquisiti nel percorso di laurea triennale, deve essere assicurato il recupero, prima dell'iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, dei debiti formativi nelle medesime materie.

3.4 Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale, la specifica formazione nelle materie previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alla Tabella 1 del presente accordo e alla Tabella di cui all'art. 1 della "Convenzione quadro" tra il MIUR e il CNDCEC, relative rispettivamente alla laurea magistrale e triennale.



Articolo 4. Tirocinio professionale svolto nel corso degli studi magistrali/specialistici.

4.1 Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 2, e che rispettino le condizioni indicate all'articolo 3 del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale.

4.2 Il tirocinio, per la parte svolta durante la laurea magistrale, ha durata non inferiore a 1000 ore. Esso deve essere svolto presso un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.

Il tirocinio può anche essere svolto sotto la sorveglianza diretta di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo e prevedere anche attività svolte attraverso altri enti o istituzioni deputati allo svolgimento di attività di carattere formativo-professionale, attività promosse o coordinate dall'Ordine territoriale ed anche ricerche, studi ed attività finalizzate alla predisposizione della tesi di laurea e all'approfondimento delle tematiche oggetto della professione.

4.3 Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale non determina la sospensione del tirocinio se autorizzato o riconosciuto dall'Università e se coerente con le finalità del presente accordo. L'Università si dà carico di attestare tale coerenza.



4.4 L'Ordine indica un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individua i professionisti (Tutor Aziendale) presso i quali, o sotto la cui supervisione, svolgere il tirocinio.

4.5 La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle attestazioni semestrali apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine e all'università mediante un proprio referente (Tutor Universitario), in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.

4.6 Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea e può anche assumere il ruolo di correlatore in sede di commissione di laurea.

4.7 Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi, al conseguimento della laurea magistrale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.

4.8 L'ordinamento didattico del corso di laurea strutturato dall'Università nel rispetto dell'art. 2 riconosce al tirocinio svolto con le modalità indicate ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 10, comma 5, DM 270/2004, almeno 16 crediti formativi universitari, comprensivi di quelli attribuiti alla tesi di laurea.

Articolo 5 - Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo

5.1 In base alla convenzione quadro, l'accordo tra Ordine ed Università per l'attuazione dei corsi di laurea per l'accesso alla professione prevede, ad integrazione dei contenuti minimi di cui alla convenzione quadro stessa, che i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale abbiano un'articolazione dettagliata dei contenuti conformi agli standard internazionali e ai modelli definiti da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione a livello europeo ed in particolare a dare concreta realizzazione al diritto di libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea, attraverso lo stabilimento o la prestazione temporanea in altri Paesi membri dell'UE.

5.2 L'Università e l'Ordine si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

Articolo 6. Disposizioni transitorie e finali.

6.1 Al fine di correlare fin da subito gli studi all'attività professionale, nonché di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, il presente accordo, nel rispetto comunque dei requisiti indicati nei precedenti articoli dello stesso, ha validità, anche per i corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale erogati dalla Università in una delle classi indicate nell'art.1, comma 3.

6.2 Nei tre anni accademici successivi all'entrata in vigore della convenzione quadro fra CNDCEC e MIUR siglata il 13 ottobre 2010, al fine di consentire agli atenei di adeguare i propri corsi di laurea e relativi *curricula* formativi ai requisiti richiesti dalla convenzione stessa, i crediti formativi di cui



alla Tabella di cui all'art. 1 della "Convenzione quadro" tra il MIUR e il CNDCEC possono essere acquisiti anche durante il biennio per il conseguimento della laurea magistrale o specialistica di una delle classi indicate nell'art.1, comma 3.

6.3 Nei tre anni accademici successivi all'entrata in vigore della predetta convenzione quadro, i crediti formativi di cui alla Tabella 1 del presente accordo e alla Tabella di cui all'art. 1 della "Convenzione quadro" tra il MIUR e il CNDCEC possono essere acquisiti - come corsi singoli - anche da chi è già in possesso di lauree, lauree magistrali o specialistiche di una delle classi indicate nell'art.1, comma 3.

7.4 L'Università si dà carico di verificare, ai fini della presente convenzione, la carriera universitaria di quanti chiedono di sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

Benevento, 30.09.15

Università' degli Studi
"Giustino Fortunato" - Telematica



Il Rettore

Augusto Fanfani

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Cosenza

Il Presidente

Dott. Marina Andrea

